

## **MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI IN DEROGA AI LIMITI DI EMISSIONE SONORA PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE PER MANIFESTAZIONI E CANTIERI EDILI O STRADALI.**

[L.R. n. 89/98, art. 2, comma 2, lett. c - D.C.R.T. n. 77 del 22/02/2000]

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla L. n. 447/95 e ss. mm. e ii. e suoi provvedimenti attuativi, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

Il Comune di Cascina è sprovvisto di uno specifico regolamento comunale che disciplini il rilascio delle autorizzazioni in deroga per attività rumorose temporanee. Fino all'approvazione di tale regolamento si fa, pertanto, riferimento alle vigenti normative nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico ed in particolare alla D.C.R.T. n. 77 del 22.02.2000, "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98, Norme in materia di inquinamento acustico".

Per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 2, comma 2, lett. c) della L.R. n. 89/98, ciascun soggetto interessato dovrà presentare specifica istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Cascina impiegando l'apposita modulistica approvata con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Il soggetto che richiede l'autorizzazione di deroga ai limiti di emissione sonora per:

- attività temporanee di cui al paragrafo 3.2 della citata DCRT 77/00 [provvedimenti di deroga semplificati, successiva Parte 1, Paragrafi A, B e C];
- attività temporanee di cui al paragrafo 3.3 della citata DCRT 77/00 [provvedimento di deroga non semplificato, successiva Parte 2];

deve presentare, sulla base della modulistica allegata, la relativa istanza in tempo utile per permettere l'istruttoria del relativo procedimento amministrativo, tenendo conto anche dei tempi necessari per la predisposizione di eventuale documentazione integrativa che si rendesse necessaria, qualunque sia il procedimento.

Salvo diversa specifica disposizione regolamentare, i tempi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii sono pari a 30 (trenta giorni).

Tali termini decorrono dal ricevimento della relativa domanda presso il protocollo Generale del Comune di Cascina, inoltre essi possono essere sospesi per una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni, per acquisizione di eventuali integrazioni o di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ufficio competente.

Qualora le integrazioni eventualmente richieste non fossero presentate in tempo utile o comunque in forma tale da non permettere di completare compiutamente la relativa istruttoria la richiesta di autorizzazione verrà respinta.

Ciò premesso si consiglia, pertanto, di presentare la richiesta di autorizzazione:

1. per i casi di cui al paragrafo 3.2 della DCR n. 77/2000, almeno 45 giorni prima della data prevista per l'inizio delle relative attività temporanee;
2. per i casi di cui al punto 3.3 della DCR n. 77/2000, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio delle relative attività temporanee;

Alla presentazione della domanda, deve essere allegata la ricevuta del pagamento a titolo di rimborso spese di:

- €30,00 per procedimenti di deroga semplificato (DCRT 77/00 paragrafo 3.2.);
- €40,00 per procedimenti di deroga non semplificati (DCRT 77/00 paragrafo 3.3.).

Il pagamento non deve essere effettuato per quelle manifestazioni a carattere temporaneo su cui viene attivato il patrocinio dell'Ente.

Sul modello di domanda deve essere apposta marca da bollo da €14,62.

Si raccomanda di compilare la modulistica di cui trattasi in tutte le sue parti ed in maniera leggibile, qualunque sia la modalità di compilazione prescelta, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti, anche nel caso di mancata autorizzazione o rinuncia al procedimento da parte del richiedente.

Una volta completata con esito positivo l'istruttoria, per poter ritirare l'autorizzazione, il richiedente dovrà presentare una marca da bollo da €14,62 e la ricevuta del pagamento per diritti di segreteria di:

- €50,00 per procedimenti di deroga semplificato (DCRT 77/00 paragrafo 3.2.);
- €60,00 per procedimenti di deroga non semplificati (DCRT 77/00 paragrafo 3.3.).

Il pagamento non deve essere effettuato per quelle manifestazioni a carattere temporaneo su cui viene attivato il patrocinio dell'Ente.

### **Criteri generali per il rilascio di autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione**

Qualora i provvedimenti di deroga non rientrino nelle tipologie previste al paragrafo 3.2 della DCRT n. 77/2000, il Comune acquisirà il parere dell'Azienda USL n. 5 di Pisa, prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio.

Gli interventi di urgenza sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Comune. Tali interventi sono limitati ai casi di cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o di pericolo immediato per l'ambiente.

Pertanto, si precisa che non è considerata urgenza l'inerzia del soggetto interessato che abbia ritardato a presentare la relativa istanza.

I limiti della deroga, come stabiliti dalla DCR n. 77/2000 devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.

Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato. Nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

## **PARTE 1**

### **PROVVEDIMENTI DI DEROGA SEMPLIFICATI**

Il rilascio di tali provvedimenti è richiesto per le attività che rispettano i requisiti di cui al paragrafo 3.2 della parte 3 della DCR n. 77/2000 e, precisamente:

#### **Paragrafo A**

**Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura**

<b>Orario dei lavori</b>		08.00 – 19.00
<b>Limiti</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 70 dB(A)</li><li>▪ 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne</li></ul>
<b>Durata dei lavori</b>		Massimo 20 giorni lavorativi
<b>Giorni</b>		Tutti i giorni feriali escluso il sabato
<b>Documentazione da presentare</b>	Durata(*) ≤ 5gg.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti, le strade di comunicazione e la zonizzazione acustica;</li><li>• Elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del DPCM 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;</li><li>• L'indicazione del giorno o dei giorni di utilizzo delle macchine rumorose;</li><li>• L'indicazione del periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.</li></ul>

	Durata(*)>5 gg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga (**);</li> <li>• Un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, D:Lgs. 135/92 e D lgs n. 137/92) (**);</li> <li>• Un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo (**);</li> <li>• Una pianta dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.</li> </ul>
--	----------------	--

(\*) durata misurata in giorni consecutivi

(\*\*) Il documento in questione dovrà essere redatto da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR n. 89/98

## Paragrafo B

### Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

<b>Orario dell'attività</b>	Quello previsto dal regolamento comunale dell'area	
<b>Limiti</b>	<b>Esternamente all'area</b>	Coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori sensibili presenti (escluso il differenziale)
	<b>Internamente all'area</b>	Definiti dal regolamento comunale dell'area
<b>Durata dell'attività</b>	Qualunque periodo	
<b>Giorni</b>	Tutti	
<b>Documentazione da presentare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata (*);</li> <li>• Un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo (*);</li> </ul>	

(\*) Il documento in questione dovrà essere redatto da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR n. 89/98

**NOTA: Per quanto riguarda il Comune di Cascina, anche se il vigente P.C.C.A. individua nel capoluogo di Comune un'area destinata a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, non è stato ancora predisposto alcun regolamento specifico per detta area. Pertanto, per le autorizzazioni in deroga che dovessero essere richieste con riferimento a tale area verranno applicate le procedure di cui al successivo Paragrafo C.**

## Paragrafo C

### Attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori di quelle destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto<sup>1</sup>

<b>Orario dell'attività</b>		10.00 - 24.00
<b>Limiti</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00;</li> <li>▪ 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00.</li> </ul>
<b>Durata dell'attività</b>		Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro
<b>Giorni</b>		Tutti
<b>Documentazione da presentare</b>	Durata(*)≤3gg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti, le strade di comunicazione e la zonizzazione acustica;</li> <li>• l'elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;</li> <li>• l'indicazione del giorno o dei giorni di svolgimento della manifestazione temporanea, allegando eventualmente il relativo programma,;</li> <li>• l'indicazione del periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi</li> </ul>

<sup>1</sup> Fino all'approvazione di specifico regolamento per le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto le prescrizioni e modalità operative di cui al presente paragrafo sono valide anche per il rilascio dell'autorizzazione per attività temporanee svolte all'interno di tali aree.

<p><b>Documentazione da presentare</b></p>	<p>Durata(*)&gt;3 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo (**);</li> <li>• una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti, le strade di comunicazione e la zonizzazione acustica;</li> <li>• una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;</li> <li>• l'elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;</li> <li>• l'indicazione del giorno o dei giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;</li> <li>• l'indicazione del periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.</li> </ul>
--	--------------------------	--

(\*\*)Il documento in questione dovrà essere redatto da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR n. 89/98.

## **PARTE 2 PROVVEDIMENTI DI DEROGA NON SEMPLIFICATI**

### Attività temporanee che non rientrano in nessuno dei casi precedenti

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato, o che non prevedano di rispettarne le condizioni, la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 89/1998 che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'Intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;

Detta relazione deve inoltre definire anche:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

Per i cantieri deve essere presentata anche una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/1987, D.Lgs. n. 135/1992 e D.Lgs. n. 137/1992).

Si ricorda che il rilascio della richiesta autorizzazione è subordinato all'acquisizione del parere dell'Azienda USL n. 5 di Pisa.

### **Allegati:**

- **MODELLO 1**  
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE SONORA TEMPORANEA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI IN AREE AL DI FUORI DI QUELLE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO  
[L.R. n. 89/98, art. 2, comma 2, lett. c - D.C.R.T. n. 77 del 22/02/2000]
- **MODELLO 2**  
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE SONORA TEMPORANEA PER CANTIERI EDILI  
[L.R. n. 89/98, art. 2, comma 2, lett. c - D.C.R.T. n. 77 del 22/02/2000]